



COMUNE DI VILVAVALLELONGA

Provincia dell'Aquila
Piazza Olmi, 2 CAP 67050
Tel. 0863/949117 - 0863/949118 - C.F. e P.I. 00207820663
Sito www.comune.villavallelonga.aq.it
E-MAIL anagrafe@comune.villavallelonga.aq.it PEC protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it

Prot. 3337

li, 17/07/2026

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Adesione del Comune di VILVAVALLELONGA alla "Definizione agevolata – Rottamazione *Quinquies*" di cui alla Legge n. 199/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO CHE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/07/2026, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di VILVAVALLELONGA ha aderito alla "Definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione *Quinquies*", introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025.

COSA PREVEDE LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La misura consente ai contribuenti persone fisiche e imprese di definire in modo agevolato i debiti relativi a tributi ed entrate comunali affidati alla riscossione, pagando esclusivamente l'importo del capitale. **Sono totalmente stralciati: sanzioni, interessi di mora, interessi e aggio di riscossione.**

QUALI DEBITI SONO COMPRESI

Rientrano nella definizione i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e, per quanto riguarda le entrate comunali gestite direttamente, tutti i ruoli esecutivi emessi dal Comune di VILVAVALLELONGA nel medesimo periodo, relativi a:

- IMU, TASI, TARI
- Canone unico patrimoniale e altre entrate patrimoniali
- Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Sono esclusi: recupero aiuti di Stato, somme dovute a titolo di risarcimento danni erariali e sanzioni penali.

CHI PUÒ ADERIRE

Tutti i contribuenti, persone fisiche e imprese, anche se già decaduti da precedenti rottamazioni.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A decorrere dal **15 ottobre 2026** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibile ai contribuenti, nell'area riservata del proprio sito internet, i carichi definibili. I contribuenti interessati, **tra il 16 ottobre e 15 dicembre 2026**, devono presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica nell'Area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

SCADENZE DI PAGAMENTO

- Entro il **28 febbraio 2027** l'Agente della Riscossione comunica ai debitori l'importo complessivo dovuto, il piano rateale e le relative scadenze.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire:

- In unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure
- Mediante rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

EFFETTI DELL'ADESIONE

Con la presentazione della domanda sono sospese le procedure esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Ufficio Tributi del Comune di VILVAVALLELONGA

Tel: 0863/949117 Int. 5 - Email: anagrafe@comune.villavallelonga.ag.it

Portale Agenzia Entrate-Riscossione: <http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it>

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di VILVAVALLELONGA unitamente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/07/2026.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Sucapane

**COMUNE DI VILVAVALLELONGA****Provincia dell'Aquila**

C.F. 00207820663 tel. 0863/949117 0863/949118

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 07-07-2026

COPIA

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di luglio alle ore 18:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nel modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Del Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LIPPA LEONARDO	Presente	RICCI FRANCESCA	Presente
MASTRELLA GIOVANNI	Presente	RANALLETTA MAURO	Assente
BIANCHI ANTONIO	Presente	COCCIA MIRIANA	Presente in videoconferenza
DI PONZIO VITTORIA	Presente	DEL GROSSO FULVIA	Presente
RICCI CHIARA	Presente	BERARDINI ELIO	Presente

Assegnati n. 10 in carica n.10 ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Il Consigliere Comunale Coccia Miriana partecipa da remoto così come previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Villavallelonga in modalità telematica di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29-11-2023.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor Cerasoli Francesco.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno,

- previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 30-05-2026**

OGGETTO: "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026"

UFFICIO PROPONENTE: ANAGRAFE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato f.to SUCAPANE GIUSEPPE
--

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari F.to Bianchi Emanuela

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito Internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari

ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti

pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 225.808,73;

- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 40% del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del *dott. Giuseppe Sucapane*, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio 2026/2028;

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'**ADESIONE** alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il **30 giugno 2026**;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il **30 giugno 2026**;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il **30 settembre 2026** al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Relazione il Sindaco che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto riferito;

VISTA la proposta di deliberazione n. 9 del 30/05/2026 avente ad oggetto "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026";

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;

VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 0, astenuti n. 0, votanti 9, espressi per alzata di mano nei termini di legge e di regolamento

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 9 del 30/05/2026 avente ad oggetto "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026"" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

INOLTRE ravvisata l'urgenza di provvedere,

CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 0, astenuti n. 0, votanti 9, espressi per alzata di mano nei termini di legge e di regolamento

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LIPPA LEONARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Cerasoli Francesco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 15-07-2026, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1*, della Legge n. 69/2009);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Villavallelonga, li _____

IL FIRMATARIO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to SUCAPANE GIUSEPPE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 07-07-2026**

Villavallelonga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Cerasoli Francesco